



## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 2-bis del D.L. 06-03-2014, nr. 16, convertito dalla Legge nr. 68 in data 02-05-2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali ulteriormente differito al 30/09/2014 con il recente Decreto del Ministro dell'Interno del 18 luglio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014;

### VISTI:

- l'art.1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art.1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- l'art.1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l'1 per mille;

DATO ATTO che, con propria precedente deliberazione n.17 in data odierna, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il "Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale – IUC, relativamente al tributo per i servizi indivisibili (TASI)", che prevede che:

- *L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, può modificare od anche ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, anche relativamente e limitatamente a determinate fattispecie, tipologie e destinazioni degli immobili;*
- *Con la Delibera di determinazione delle aliquote, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per l'imposta dovuta per abitazione principale, fino alla concorrenza del suo ammontare, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione dell'ammontare della rendita e/o della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie catastali e/o di contribuenti.*

VISTE le vigenti disposizioni in materia di IMU ed in particolare:

- l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 che:
  - \* al comma 2 dispone, con efficacia a decorrere dall'anno 2014, che l'IMU, dovuta per il possesso di immobili, non si applica per il possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 ed al possesso di alcune particolari categorie di immobili;
  - \* al comma 6 stabilisce che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

\* al comma 7 stabilisce che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

\* al comma 10 stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- il comma 380 dell'art. 1 della Legge 228/2012, che riserva allo Stato il gettito dell'imposta relativi ai fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D derivante dall'applicazione dell'aliquota di base del 7,6 per mille, con facoltà ai comuni di aumentare tale aliquota fino a 0,3 punti percentuali (ovvero fino al 10,6 per mille) con attribuzione ai comuni medesimi del gettito derivante dall'applicazione di tale aumento;

- le ulteriori disposizioni recate in materia di IMU dall'art. 1 della Legge 147/2013 che principalmente prevedono:

\* la non applicabilità dell'imposta alle unità immobiliari individuate dall'articolo 1, comma 707, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

\* l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola ai sensi dell'articolo 1, comma 707, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

\* la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti del fondo che passa da 110 a 75;

DATO ATTO che, con propria precedente deliberazione n.16 in data odierna, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il "Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale – IUC, relativamente all'imposta municipale propria (IMU)", che prevede che:

- *L'aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale;*

- *Il Comune delibera l'eventuale modificazione/articolazione delle aliquote e/o l'eventuale variazione della detrazione entro la data fissata dalla norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione;*

DATO ATTO che l'art.1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO che l'art.1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 8/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

CONSIDERATE le imprescindibili esigenze di bilancio, anche alla luce dei consistenti e progressivi tagli ai trasferimenti erariali, nonché ai meccanismi introdotti dal Legislatore che fanno scontare a priori dalla definizione del fondo di solidarietà comunale il gettito base dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VALUTATO, pertanto, nel rispetto dei criteri di equità, ragionevolezza e sostenibilità, nonché delle esigenze degli equilibri di bilancio, opportuno e necessario procedere alla definizione congiunta delle aliquote IMU e TASI, attesa la stretta connessione tra il livello delle rispettive aliquote, nel rispetto dei

limiti posti dalla vigente normativa e nelle misure necessarie a garantire a livello previsionale gli equilibri di bilancio ed in coerenza con gli schemi e la manovra di bilancio approvata dalla Giunta Comunale, tenuto conto del carattere complementare della TASI rispetto all'IMU e delle facoltà previste dalla normativa citata di diversificazione delle aliquote, fino all'azzeramento, in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere:

- a) ad azzerare l'aliquota TASI, per l'anno 2014, con riferimento a tutti i cespiti imponibili, così come espressamente previsto dall'art.1, comma 676, della Legge 27.12.2013, n.147 e dall'art.8 del regolamento comunale approvato con propria precedente deliberazione n.17 in data odierna;
- b) a stabilire le seguenti aliquote IMU per l'anno 2014:
  - 6,00 per mille per le abitazioni principali cosiddette di lusso iscritte nelle categorie catastali A1, A/8 ed A/9, fissando la relativa detrazione in Euro 200,00;
  - 9,50 per mille su tutte le altre tipologie di immobili, nonché sulle aree fabbricabili;
- c) ad approvare, di conseguenza, le misure riassunte nella seguente tabella:

| <b>Descrizione tipologia cespiti imponibili</b>  | <b>Aliquota TASI (per mille)</b> | <b>Aliquota IMU (per mille)</b> | <b>Note</b>   |
|--|----------------------------------|---------------------------------|---|
| Fabbricati ed immobili diversi da quelli specifici sotto elencati  | <b>Zero</b>                      | <b>9,50</b>                     | <i>Regime ordinario</i>   |
| Unità abitativa adibita ad abitazione principale e quelle ad essa equiparate, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze | <b>Zero</b>                      | <b>esenti/non soggetti</b>      | <i>(una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7)</i>   |
| Unità abitativa adibita ad abitazione principale e quelle ad essa equiparate, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze                        | <b>Zero</b>                      | <b>6,00</b>                     | <i>(una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7)</i>   |
| Aree fabbricabili  | <b>Zero</b>                      | <b>9,50</b>                     |   |
| Fabbricati classificati nella categoria catastale D  | <b>Zero</b>                      | <b>9,50</b>                     | <i>IMU di cui:<br/>- 7,6 per mille a favore Stato;<br/>- 1,9 per mille a favore Comune;<br/><br/>Art. 1, c. 380 Legge 228/2012 (riserva allo Stato gettito IMU con aliquota base dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, con facoltà ai Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento)</i> |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale   | <b>Zero</b>                      | <b>esenti/non soggetti</b>      | <i>Art. 1, c. 708 L. 147/2013</i>   |

PRESO ATTO che, stante l'azzeramento dell'aliquota TASI su tutti i cespiti imponibili:

- non risulta necessario stabilire, per l'anno 2014, alcuna detrazione ai fini TASI, fermo rimanendo la detrazione IMU di Legge di Euro 200,00 per i casi di abitazione principale e categorie equiparate ancora soggette a tale imposta;
- non risulta necessario procedere, per l'anno 2014, alla definizione puntuale dei costi relativi ai servizi indivisibili individuati dall'art.3, comma 1, del regolamento TASI approvato con propria precedente deliberazione n.17 in data odierna, alla cui copertura dovrebbe concorrere il gettito TASI;

VISTO l'allegato parere positivo di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RAVVISATA, in base alla legislazione vigente, la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO CHE DA' IL SEGUENTE ESITO:

PRESENTI: N. 8

ASTENUTI: N. 2 (ROSSO ROMANO; FONTANA CLAUDIO)

VOTANTI: N. 6

VOTI FAVOREVOLI: N. 6

VOTI CONTRARI: N. 0

#### DELIBERA

1. DI RICHIAMARE quanto illustrato nella parte narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva;

2. DI AZZERARE, per l'annualità 2014, l'aliquota TASI con riferimento a tutti i cespiti imponibili, così come espressamente previsto dall'art.1, comma 676, della Legge 27.12.2013, n.147 e dall'art.8 del regolamento comunale approvato con propria precedente deliberazione n.17 in data odierna;

3. DI DARE ATTO che, stante l'azzeramento di cui sopra:

- non risulta necessario stabilire, per l'anno 2014, alcuna detrazione ai fini TASI;

- non risulta necessario procedere, per l'anno 2014, alla definizione puntuale dei costi relativi ai servizi indivisibili individuati dall'art.3, comma 1, del regolamento TASI approvato con propria precedente deliberazione n.17 in data odierna, alla cui copertura dovrebbe concorrere il gettito TASI;

4. DI APPROVARE, per l'annualità 2014, le aliquote e le detrazioni da applicare all'imposta municipale propria – (IMU), come di seguito indicato:

| Descrizione tipologia cespiti imponibili   | Aliquota IMU                      | Note   |
|--|-----------------------------------|--|
| Fabbricati ed immobili diversi da quelli specifici sotto elencati  | <b>9,50 per mille<br/>(0,95%)</b> | <i>Regime ordinario</i>  |
| Unità abitativa adibita ad abitazione principale e quelle ad essa equiparate, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze | <b>esenti/non soggetti</b>        | <i>(una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7)</i>  |
| Unità abitativa adibita ad abitazione principale e quelle ad essa equiparate, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze                        | <b>6,00 per mille<br/>(0,60%)</b> | <i>(una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7)</i>  |
| Aree fabbricabili  | <b>9,50 per mille<br/>(0,95%)</b> |  |
| Fabbricati classificati nella categoria catastale D  | <b>9,50 per mille<br/>(0,95%)</b> | <i>di cui:</i><br><i>- 7,6 per mille a favore Stato;</i><br><i>- 1,9 per mille a favore Comune;</i><br><br><i>Art. 1, c. 380 Legge 228/2012</i><br><i>(riserva allo Stato gettito IMU con aliquota base dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, con facoltà ai Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento)</i> |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale   | <b>esenti/non soggetti</b>        | <i>Art. 1, c. 708 L. 147/2013</i>  |

Detrazioni IMU:

Detrazione prevista, per le abitazioni principali e quelle ad essa equiparate e relative pertinenze, nella misura di Legge dal comma 10, dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, pari ad Euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5. DI INCARICARE il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi IMU e TASI, a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

E, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO CHE DA' IL SEGUENTE ESITO:

PRESENTI: N. 8

ASTENUTI: N. 2 (ROSSO ROMANO; FONTANA CLAUDIO)

VOTANTI: N. 6

VOTI FAVOREVOLI: N. 6

VOTI CONTRARI: N. 0

#### DELIBERA

7. DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

**PARERI TECNICI**  
**SU PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO**  
**(Art.49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)**  
**(Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)**

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale da esaminarsi nella seduta del 02.08.2014, avente per oggetto:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2014**

**UFFICIO DI RAGIONERIA**

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art.49, comma I°, del D.Lgs. 267/2000.

Sale delle Langhe, li 31.07.2014

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to Dott. GAMBERA GIORGIO

Del che si è redatto il presente verbale  
Il Sindaco  
F.to Geom. FERRERO MAURIZIO

---

Il Segretario Comunale  
F.to LUCIANO Dr.ssa PATRIZIA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69)

Sale delle Langhe, lì 06.08.2014

Il Segretario Comunale  
F.to LUCIANO Dr.ssa PATRIZIA